

# GR\_GERICHTE KSK 2018 52 vom 9. Januar 2019

GR Gerichte, 2019-01-09, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr\\_gerichte\\_KSK\\_2018\\_52](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr_gerichte_KSK_2018_52)

FR: GR\_GERICHTE KSK 2018 52 du 9 janvier 2019

IT: GR\_GERICHTE KSK 2018 52 del 9 gennaio 2019

## Regeste

rigetto provvisorio dell'opposizione | Rechtsöffnung

## Erwägungen

### E. 1

La decisione impugnata – emanata in materia di rigetto dell'opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) senza riguardo al valore litigioso. Nel Cantone dei Grigioni il reclamo, scritto e motivato, deve essere proposto al Tribunale cantonale entro dieci giorni dalla notificazione della decisione motivata impugnata (art. 321 cpv. 1 e 2 CPC in unione con l'art. 7 cpv. 1 della Legge d'applicazione del Codice di diritto processuale civile svizzero del 16 giugno 2010 [LACPC; CSC 320.100]). Competente in seno al Tribunale cantonale è la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (art. 8 cpv. 2 dell'Ordinanza sull'organizzazione del Tribunale cantonale del 14 dicembre 2010 [Ordinanza sul Tribunale cantonale, OOTC; CSC 173.100]). L'atto impugnativo della reclamante, datato 24 agosto 2018, è tempestivo. Di conseguenza è ricevibile in ordine. La reclamante avendo versato tempestivamente l'anticipo spese richiesto, si può entrare nel merito del suo reclamo.

### E. 6

/ 11 2. Con il reclamo possono essere censurati l'applicazione errata del diritto nonché l'accertamento manifestamente errato dei fatti (art. 320 CPC). Il motivo di reclamo "applicazione errata del diritto" comprende sia il diritto scritto che quello non scritto nonché l'inadeguatezza. L'autorità di reclamo esamina le rispettive censure con piena cognizione. Per quanto concerne invece la fattispecie accertata dall'istanza inferiore, vige una cognizione limitata. La fattispecie, infatti, viene esaminata dal Tribunale cantonale solo sotto l'aspetto di un accertamento manifestamente inesatto e quindi arbitrario dei fatti (cfr. fra i molti Dieter Freiburghaus/Susanne Afheldt, in:

Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [edit.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3a ed., Zurigo 2016, n. 5 ad art. 320 CPC). Fintanto che un apprezzamento inesatto dei fatti si basa su un'errata applicazione del diritto, tuttavia, trattasi di errata applicazione del diritto ex art. 320 lett. a CPC, la quale può essere esaminata con piena cognizione dall'istanza di reclamo (Karl Spühler, in: Spühler/Tenchio/Infanger [edit.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3a ed., Basilea 2017, n. 5 ad art. 320 CPC). La procedura di reclamo prevede l'onere di censura. Nel suo atto impugnativo la parte reclamante deve dunque esporre nel dettaglio in che misura la decisione impugnata è viziata e quali motivi di reclamo vengono invocati (Dieter Freiburghaus/Susanne Afheldt, op. cit., n. 15 ad art. 321 CPC). Ciò che resta incensurato non viene esaminato dall'autorità di reclamo. 3.1. Giusta

l'art. 326 cpv. 1 CPC nella procedura di reclamo non sono ammesse né nuove conclusioni, né l'allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova. Fatte salve speciali disposizioni legali (art. 326 cpv. 2 CPC), vige perciò un divieto assoluto di nova. A differenza dell'appello, il reclamo non ha infatti lo scopo di proseguire la procedura di prima istanza. Determinante è quindi la materia processuale vigente al momento dell'emanazione della decisione impugnata (cfr. *Freiburghaus/Afheldt*, op. cit., n. 3 seg. ad art. 326 CPC). Il divieto di nova fa quindi stato non solo in procedure soggette al principio attitatorio bensì anche in quelle governate dalla massima inquisitoria. Sono invece ammesse nuove considerazioni giuridiche (cfr. *Freiburghaus/Afheldt*, op. cit., n. 3 ad art. 326 CPC; *Dominik Gasser/Brigitte Rickli*, *Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar*, 2a ed., Zurigo 2014, n. 1 ad art. 326 CPC). 3.2. Il resistente propone in sede di reclamo come mezzi di prova, oltre all'accordo di risoluzione consensuale del contratto di lavoro 30 aprile 2017 già presentato all'istanza inferiore (act. C.A; cfr. act. TRM.II./4), vari scambi di corrispondenza (e-mail) e due ricevute (act. C.B). Tali documenti costituiscono nuovi mezzi di prova; sono quindi inammissibili e da estromettere dall'incarto (cfr. consid. 3.1.).

## **E. 7**

/ 11 Inoltre, essendo in caso irrilevante la questione a sapere quale delle parti abbia violato l'accordo 30 aprile 2017, i nuovi documenti prodotti non costituirebbero comunque validi mezzi di prova ai sensi dell'art. 150 cpv. 1 CPC. 4.1. Giusta l'art. 82 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell'opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l'escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale, il cui scopo non è di accertare l'esistenza del credito posto in esecuzione, bensì l'esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l'escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 con- sid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiodicata quanto all'esistenza del credito (DTF 136 III 587 con- sid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 con- sid. 3.2). La nozione di riconoscimento di debito non è definita dalla legge. Costituisce un riconoscimento di debito ai sensi dell'art. 82 cpv. 1 LEF l'atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall'escusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all'escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rinvii). Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. La somma posta in esecuzione deve essere determinabile già al momento della firma del riconoscimento di debito. L'opposizione può essere rigettata in via provvisoria solo se l'escutente prova (e non solo rende verosimile: sentenza del Tribunale federale 5A\_741/2013 del 3 aprile 2014 consid. 3.1.3 con rinvii) che l'escusso ha riconosciuto senza riserve né condizioni il debito posto in esecuzione. Il riconoscimento deve risultare indiscutibilmente dal documento o dai documenti prodotti dall'escutente (*Daniel Staehelin*, in: *Staehelin/Bauer/Staehelin* [edit.], *Basler Kommentar, SchKG I*, 2a ed., Basilea 2010, n. 21 ad art. 82 LEF). Una sua eventuale interpretazione può fondarsi solo sul titolo stesso (sentenza del Tribunale federale 5A\_741/2013 del 3 aprile 2014

consid. 3.1.1 e 4.2), fermo restando che in caso di dubbio la questione litigiosa andrà, se occorre, sottoposta al giudice ordinario (DTF 132 III 480 consid. 4.1; 122 III 125 consid. 2; sentenze della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello della Repubblica e Can-

## **E. 8**

/ 11 tone Ticino [in seguito: CEF] 14.2014.116 del 3 novembre 2014 consid. 4.4 e 14.2015.23 del 28 maggio 2015 consid. 7.1; André Panchaud/Marcel Caprez, *Die Rechtsöffnung*, Zurigo 1980, n. 2 § 6). 4.2. Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore ed il credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza, con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Daniel Staehelin, op. cit., n. 50 ad art. 84 LEF). Secondo giurisprudenza e dottrina all'escutente incombe l'onere non solo di produrre un titolo di rigetto dell'opposizione ai sensi dell'art. 82 cpv. 1 LEF, ma pure di dimostrare, mediante documenti, l'esigibilità del credito posto in esecuzione prima dell'inoltro dell'esecuzione (sentenza del Tribunale federale 5A\_303/2013 del 24 settembre 2013 consid. 4.1 con rinvii; sentenza della CEF 14.2002.40/41 del 14 agosto 2002 consid. 5.3; Daniel Staehelin, op. cit., n. 77 e 79 ad art. 82 LEF con rinvii), ove essa non risulti già dal titolo di rigetto (sentenze della CEF 14.2015.65 dell'11 agosto 2015 consid. 5 e 14.2015.222 del 21 marzo 2016 consid. 6). 4.3. Come già indicato, nella procedura di rigetto dell'opposizione occorre solamente decidere, se per l'importo escusso sussiste un titolo che possa eliminare l'effetto sospensivo dell'opposizione. Non va invece apprezzata l'entità materiale del credito (cfr. Kurt Amonn/Fridolin Walther, *Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts*, 9a ed., Berna 2013, n. 22 § 19; DTF 135 III 315 consid. 2.3). 5. Il giudice di prime cure ha accolto parzialmente l'istanza e rigettato in via provvisoria l'opposizione interposta dalla reclamante limitatamente all'importo di CHF 9'775.00, corrispondente al salario netto di marzo 2017 e di aprile 2017, dedotto l'acconto versato di CHF 6'000.00, oltre interessi del 5 % dal 4 settembre 2017 (cfr. act. B.1; consid. I.). Nell'atto impugnativo la reclamante fa valere che il giudice di prime cure ha a torto concluso che il contratto di lavoro stipulato fra le parti giustifica il rigetto dell'opposizione per gli stipendi di marzo ed aprile 2017. Secondo la reclamante il contratto di lavoro è invece stato superato dall'accordo di risoluzione consensuale del contratto di lavoro 30 aprile 2017, ragione per cui il contratto di lavoro non può valere quale valido titolo di rigetto dell'opposizione (cfr. act. A.1; consid. L.). Il resistente conclude invece, nella sua risposta al reclamo, per la reiezione del reclamo (act. A.2; consid. N.).

## **E. 9**

/ 11 6. La dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare alla scadenza al creditore una certa somma di denaro: essa dev'essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta ad interpretazione (Peter Stücheli, *Die Rechtsöffnung*, Diss., Zurigo 2000, p. 328; André Panchaud/Marcel Caprez, *Die Rechtsöffnung*, Zurigo 1980, n. 7 § 1). Il contratto di lavoro è un contratto sinallagmatico che, sottoscritto dal datore di lavoro, permette di concedere il rigetto provvisorio dell'opposizione per il salario ivi indicato, dedotti gli oneri sociali. Il rigetto provvisorio dell'opposizione non può tuttavia essere concesso, se il datore di lavoro sostiene in maniera non infondata che il lavoratore non ha fornito la sua prestazione nel periodo per cui chiede il salario (ritenuto che la mera allegazione del fatto non è sufficiente)

e se questa eccezione non può essere immediatamente infirmata dal lavoratore (sentenza del Tribunale federale 5A\_513/2010 del 19 ottobre 2010 consid. 3.2 con rinvii; Daniel Staehelin, op. cit., n. 126 ad art. 82 LEF; Panchaud/Caprez, op. cit., n. 1 e segg. § 86). 7. Nella fattispecie, non è contestato che il resistente non ha eseguito (tutti) i lavori elencati nella convenzione 30 aprile 2017 (cfr. act. TRM.I./1; act. TRM.I./2; act. A.1; act. A.2). Come esposto dal giudice di prime cure, per questo motivo la convenzione è divenuta nulla o inefficace ai sensi della cifra sei della stessa. Su questo punto sono d'accordo anche le parti. Si rileva poi che la clausola di nullità non si riferisce alla risoluzione del contratto di lavoro. Le parti hanno inteso risolvere il rapporto di lavoro consensualmente con effetto al 30 aprile 2017. Nessuna delle parti fa infatti valere che la risoluzione è inefficace e quindi il contratto di lavoro tuttora vigente. L'accordo di risoluzione consensuale del contratto di lavoro non incide in alcun modo sulla validità o efficacia del contratto di lavoro tra le parti (e degli accordi ivi contenuti) fino al 30 aprile 2017. Gli stipendi per i mesi di marzo ed aprile 2017 erano già dovuti al momento della conclusione dell'accordo di risoluzione, motivo per cui il giudice di prime cure ha esaminato a ragione, se il contratto di lavoro costituisce valido titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione per le pretese del resistente. Il contratto di lavoro vale in linea di massima quale riconoscimento di debito nell'esecuzione volta alla riscossione del salario pattuito, sempre che il datore di lavoro non sostenga in modo convincente che il lavoratore non ha fornito la sua prestazione lavorativa nel periodo per cui chiede il salario (cfr. consid. 6; act. B.1, p. 3). La reclamante non ha mai fatto valere di aver versato al resistente gli stipendi di marzo ed aprile 2017, ad eccezione dell'acconto di CHF 6'000.00, o contestato la correttezza dei calcoli del resistente al riguardo. Ella non ha neanche

#### **E. 10**

In definitiva la decisione di rigetto provvisorio dell'opposizione impugnata deve essere integralmente confermata e il reclamo respinto a pieno titolo. 11.1. Visti l'esito della procedura di reclamo e il valore litigioso di CHF 9'775.00, le spese processuali sono fissate – in base agli artt. 48 e 61 cpv. 1 dell'Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento del 23 settembre 1996 (OTLEF; RS 281.35) – in CHF 600.00 e poste a carico della reclamante soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). 11.2. Quale parte soccombente, la reclamante non ha diritto a spese ripetibili. Poiché il resistente, non patrocinato, non ha quantificato né dimostrato l'indennità a titolo di ripetibili da lui pretesa, nulla è dovuto a suo favore.

#### **E. 11**

/ 11 La Camera delle esecuzioni e dei fallimenti giudica: 1. Il reclamo è respinto. 2. Le spese della procedura di reclamo di CHF 600.00 sono poste a carico di X. \_\_\_\_\_ e sono prelevate dall'anticipo di CHF 600.00 da lei prestato. 3. Non sono riconosciute spese ripetibili. 4. Contro questa decisione con un valore litigioso inferiore a CHF 30'000.00 può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi degli artt. 72 e 74 cpv. 2 lett. a LTF, se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale. Altrimenti è dato il ricorso subsidiario in materia costituzionale ai sensi degli artt. 113 segg. LTF. In entrambi i casi il rimedio legale è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto al ricorso, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg., 90 segg. e 113 segg. LTF. 5. Comunicazione a:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.